



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO LUZZARA
13 MAR. 2015
PROT. N. 2025
TIT. A CL. 21 FASC.

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

E, p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e
formazione
Al Capo Ufficio stampa
SEDE

**Oggetto: Indicazioni operative - Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 7/2015.**

Si trasmette l'ordinanza che indice le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e definisce, come previsto dall'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999, i termini e le modalità di tali elezioni, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti.

Si precisa che il 18 febbraio u.s. è stata emanata la sentenza del Consiglio di Stato n. 834/2015 REG. PROV. COLL. a conclusione di un lungo contenzioso davanti ai giudici amministrativi relativo all'obbligo del Ministero di emanare la presente ordinanza ai fini della ricostituzione del suddetto organo collegiale. Tale sentenza ha ordinato al Ministero di fissare la data delle elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015.

Giova precisare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Esso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 233 del 30 giugno 1999, è formato da 36 componenti:

- 15 rappresentanti di tutto il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
- 3 rappresentanti rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza

unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio deve, poi, essere integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

La presente ordinanza è distinta in due parti: una attiene ai soggetti (i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo e i livelli organizzativi coinvolti), un'altra si occupa della procedura elettorale.

A chiarimento di alcuni aspetti dell'Ordinanza in oggetto indicata e al fine di facilitare lo svolgimento delle procedure elettorali, si rappresenta quanto segue:

1. GIORNO DELLE ELEZIONI

A causa dei tempi di adempimento molto ristretti fissati dal Consiglio di Stato, si bandiscono le elezioni all'art. 1 per un unico giorno feriale (28 aprile 2015).

2. DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

L'articolo 23 *quinquies*, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha previsto che, in via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, tale ordinanza possa operare anche in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 2, al comma 5, let. a). In quest'ultima lettera si prevede che i quindici componenti del Consiglio debbano essere eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali. Poiché i consigli scolastici locali non sono mai stati costituiti, l'elezione dei suddetti quindici componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio nelle scuole statali. Una disciplina ad hoc è dettata per il personale della scuola che si trova in situazioni particolari (comando, aspettativa, trasferimento, fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio) al fine di garantirne la più ampia partecipazione.

Inoltre, per non creare disagio agli elettori, essi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto nella sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. In base a ciò deve essere redatto l'elenco del personale da parte dei dirigenti scolastici ai fini della consegna alla commissione elettorale di istituto.

3. DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

La componente elettiva del personale della scuola, nel tentativo di assicurarne un'adeguata rappresentatività, è stata così ripartita:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, così ulteriormente suddivisi:
 - 1 per la scuola dell'infanzia;
 - 4 per la scuola primaria;
 - 4 per la scuola secondaria di primo grado;
 - 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali.
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali.

Con riferimento ai tre rappresentanti eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio presso le predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti.

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Trattandosi di un'operazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato, per non caricare eccessivamente nessun livello organizzativo, sono previsti diversi passaggi.

Sono, pertanto, istituite presso le scuole delle vere e proprie commissioni elettorali, composte da cinque membri con personale della scuola (il dirigente scolastico - due docenti - due A.T.A.). Tali commissioni predispongono le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto, effettuano lo

scrutinio, redigono i relativi verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a trasmettere tali cifre elettorali al livello provinciale.

Nell'ambito territoriale provinciale, invece, viene costituito un più snello nucleo elettorale, costituito da tre membri con personale dell'amministrazione. Esso non svolge l'attività tipica di una commissione elettorale, ma si limita a riassumere i voti di lista e di preferenza risultanti dalle tabelle riassuntive contenute nel verbale, trasmesso per PEC, dalle commissioni di istituto operanti nell'ambito di competenza. Tale conteggio viene poi trasmesso a livello regionale presso cui opera uno stesso nucleo con identica funzione e composizione che, invece, si relaziona direttamente con la struttura operante a livello ministeriale.

Presso il Ministero è, invece, costituita una vera e propria commissione elettorale composta sempre da personale dell'amministrazione. Essa riceve le liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva, ne verifica la regolarità e l'ammissibilità, raccoglie i dati elettorali dei nuclei elettorali regionali, procede, infine, all'attribuzione dei posti con successiva proclamazione degli eletti.

5. SEGGI

Di norma deve essere costituito un unico seggio elettorale in ciascuna istituzione scolastica, provvedendo ad accorpate i plessi o le sezioni associate con la sede centrale, sempre al fine di ridurre al minimo il disagio degli elettori.

6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. La sospensione è ammessa, in via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare sia notevole e/o si verificano fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, dandone adeguata e puntuale motivazione nel verbale. In tal caso i lavori riprenderanno il mattino successivo.

7. PUBBLICIZZAZIONE

L'ordinanza in oggetto deve essere pubblicizzata sul sito di ogni singola istituzione scolastica e nell'albo istituzionale di ogni sede al fine di consentirne la massima diffusione e di garantire il più ampio afflusso possibile alle urne.

Con riferimento a tutta la procedura elettorale si deve provvedere, come previsto nella stessa ordinanza, ad assicurare tempestivamente la massima diffusione di elenchi, dati e risultati.

8. FORMAT

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format posti in allegato alla ordinanza in oggetto. Ciò consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento, comparazione e riassunzione dei dati in essi contenuti.

9. ADEMPIMENTI E TEMPISTICA

Con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alle attività proprie delle commissioni e dei nuclei elettorali si allega un prospetto in cui sono schematizzati i profili più rilevanti con indicazione della relativa tempistica, ove prevista. Si segnala, in particolare, che il primo adempimento a carico delle istituzioni scolastiche per la costituzione delle commissioni elettorali di istituto è stato previsto per il giorno 13 marzo p.v.

Per ogni altro aspetto di carattere organizzativo, si rimanda all'autonomia di ogni singola istituzione scolastica.


Riferimenti relativi alle procedure elettorali:

Telefono: 06 5849 2742

Fax: 06 5849 2254

E-mail: cspi@istruzione.it

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ORDINANZA n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica;

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

F) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

3. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. A tal fine, verrà inviata formale comunicazione in relazione alla necessità di procedere di volta in volta all'individuazione del suddetto rappresentante.

Art. 4

Tempi e modalità per le designazioni e le nomine

1. Nei venti giorni successivi alla data di adozione della presente ordinanza, il Ministro invia formale richiesta di procedere alle designazioni di rappresentanti in seno al Consiglio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lett. b) e d) del Decreto, alla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle associazioni rappresentative delle scuole paritarie.
2. Nelle designazioni e nelle nomine dei componenti del Consiglio deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Le designazioni devono essere fatte pervenire al Ministro entro il ventesimo giorno successivo a quello delle votazioni.

Art. 5

Diritto di elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

Art. 6

Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.
2. I docenti con incarico di reggenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (Allegato 1- Parte Seconda).

Art. 11

Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato

1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 12

Elettorato attivo e passivo del personale delle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d' Aosta

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione nel Consiglio del rappresentante delle scuole di lingua tedesca, del rappresentante delle scuole di lingua slovena e del rappresentante delle scuole della Valle d'Aosta spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti.
2. Tale diritto è esercitato nella sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio il giorno delle votazioni.

Art. 13

Costituzione e insediamento della Commissione elettorale centrale

1. Entro il trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, la CEC, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.
2. La CEC può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione stessa.
3. La CEC si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione, procedendo agli adempimenti prescritti dall'art. 17, comma 1. Delle operazioni svolte viene redatto processo verbale.

Art. 14

Costituzione dei Nuclei elettorali territoriali

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ufficio scolastico regionale sono costituiti i nuclei elettorali regionali, nominati dal rispettivo direttore generale e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione regionale.
2. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ambito territoriale provinciale, sono costituiti ad opera del dirigente preposto i nuclei elettorali provinciali



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- comunicazione e pubblicazione dei risultati elettorali;
- esame degli eventuali ricorsi e eventuale nuova proclamazione degli eletti.

Art. 18

Compiti dei nuclei elettorali territoriali

1. Ogni singolo nucleo elettorale provinciale ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente indicata:
 - acquisizione da tutte le istituzioni scolastiche operanti nell'ambito territoriale di competenza del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
 - riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
 - redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali in relazione all'ambito di competenza;
 - comunicazione dei risultati al nucleo elettorale regionale tramite PEC;
 - deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.
2. Ogni singolo nucleo elettorale regionale ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente indicata:
 - acquisizione da tutti i nuclei elettorali provinciali operanti nell'ambito territoriale di competenza del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
 - riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
 - redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali in relazione all'ambito di competenza;
 - comunicazione dei risultati alla CEC tramite PEC;
 - deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.

Art. 19

Compiti delle commissioni elettorali di istituto

1. Le commissioni elettorali di istituto hanno il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:
 - scelta del proprio presidente;
 - acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
 - formazione degli elenchi degli elettori;
 - esame di eventuali ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi;
 - affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
 - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
 - acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**PARTE SECONDA
PROCEDURA ELETTORALE**

Art. 20

Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
 - a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nella scuola nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
 - b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
 - dirigente scolastico;
 - docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che negli istituti comprensivi si deve formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per ordine e grado di scuola;
 - personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 31, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.
3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più scuole statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio.
7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.
8. Le commissioni elettorali d'istituto costituite presso le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta formano, rispettivamente, un unico elenco degli elettori, comprendente il personale dirigente, docente e A.T.A con le stesse modalità e tempistica sopra indicata.

Art. 21

Ricorsi avverso la compilazione degli elenchi degli elettori

1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 1) personale docente della scuola dell'infanzia;
 - 2) personale docente della scuola primaria;
 - 3) personale docente della scuola secondaria di primo grado;
 - 4) personale docente della scuola secondaria di secondo grado;
 - 5) personale dirigente;
 - 6) personale A.T.A.;
 - 7) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca;
 - 8) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena;
 - 9) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d'Aosta.
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
9. Per la presentazione delle liste (Allegati 2 - 3) sono richieste almeno dieci firme del personale appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
10. Le liste debbono essere corredate:
- dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente;
 - per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce (Allegato 5).
11. Il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito.

Art. 24

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

Art. 25

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, nelle quali non c'è distinzione tra le varie componenti.
2. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della CEC dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 28

Rappresentanti di lista

1. Il presentatore di ciascuna lista comunica immediatamente al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti - o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto - in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale.
2. I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

Art. 29

Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Entro tale data sono consentiti:
 - a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
 - b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
 - c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.
4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.
5. Le riunioni di cui alle lettera c) del precedente comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni scuola, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.
6. Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Art. 30

Predisposizione delle schede e del materiale elettorale

1. Le istituzioni scolastiche provvedono a fornire alla commissione elettorale di istituto il materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede elettorali, buste, urne, ecc.). Provvedono, altresì, a fornire il format del verbale (Allegato 1) delle operazioni di seggio della commissione elettorale d'istituto, comprensivo delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali del seggio stesso.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

purché quest'ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale evenienza viene fatta constatare con annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).

12. Alle ore otto del giorno delle votazioni, alla presenza di tutti i componenti, il presidente apre il seggio.
13. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
14. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti (Allegato 1, Parte seconda).
15. Le operazioni di votazione devono essere descritte nel verbale, che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutatori.

Art. 32

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte in linea generale fino al loro completamento.
2. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede, per ogni componente elettiva, se prevista, ai seguenti adempimenti:
 - verifica della corrispondenza tra il numero degli elettori votanti in base agli elenchi predisposti con gli eventuali certificati allegati, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, e il numero delle schede utilizzate per la votazione;
 - scrutinio delle schede votate. In via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare sia notevole e/o si verificano fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere, con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi, i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.
3. Il presidente del seggio, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. In particolare:
 - se l'elettore abbia espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
 - se, invece, l'elettore abbia espresso preferenza per candidato di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
 - se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
 - le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ricevimento del materiale. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente un plico sigillato contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.

2. Ricevuti i dati elettorali parziali elaborati da parte di tutti i nuclei elettorali provinciali, il nucleo elettorale regionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito di competenza secondo quanto precisato nel precedente comma. Predispone un verbale (Allegato 8) con le tabelle riassuntive che invia, per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", alla commissione elettorale centrale entro sei giorni dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali provinciali. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente in un plico sigillato, contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.

Art. 34

Attribuzione dei posti

1. Le procedure per l'attribuzione dei posti spettano alla CEC.
2. La CEC determina complessivamente, per ogni componente elettiva, ove prevista, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dei dati trasmessi dai nuclei elettorali regionali.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente elettiva. Fra i quozienti così ottenuti, si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. (Vedi fig. 1)
4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Il Ministro emana il provvedimento con il quale è costituito il Consiglio secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto e ne dispone la prima convocazione.

Art. 38

Permanenza in carica e decadenza dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

1. Il Consiglio svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine deve essere ricostituito. Può funzionare, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, secondo quanto previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.
2. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti.

Art. 39

Surroga - Elezioni suppletive

1. I membri del Consiglio che cessano dalla carica per qualsiasi causa debbono essere sostituiti a mezzo procedimento di surroga. Il membro cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.
3. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Art. 40

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO

Stefania Giannini